

ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n. 60 del 29.6.2022

Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEIDATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - anno 2022

Dato atto che a decorrere dal 25.05.2018 sarà applicato il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

Preso atto che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;

Visto che il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella figura del Direttore dott. Paolo Cresta, dirigente dell'ente;

Dato atto che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che nel definire quali sono le qualità professionali che lo stesso deve possedere stabilisce quanto segue:

"Il RPD "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti".

Visto che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto;

Visto che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD;
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;

- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile";

Considerato che nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una elevata competenza giuridica sia anche un esperto informatico;

Rilevato pertanto che per l'elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy occorre avvalersi di una ditta specializzata nel settore;

Ritenuto pertanto di continuare ad avvalersi della collaborazione dello Studio di Ingegneria Andreino Garibaldi, così come da nomina avvenuta con decreto del presidente 12 del 24.5.2018;

Vista pertanto la proposta economica inviata dallo Studio di Ingegneria Andreino Garibaldi, con sede in Chiavari Via Piacenza 340/8 Partita Iva 00072740996, ed in particolare all'ing. Garibaldi Andreino, codice fiscale GRBNRN65M01E4880, per il periodo 1.6.2022 – 31.5.2023, per euro 750,00/anno;

Considerato che lo stesso professionista era stato individuato anche per gli anno passati quale responsabile DPO;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro 750/anno per proseguire con l'incarico al soggetto suindicato;

RICONOSCIUTA LA PROPRIA COMPETENZA E RICHIAMATI:

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

l'art. 1 del DL 150/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 che integra e modifica la disciplina dello split payment di cui all'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del DL 50/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

DETERMINA

Per quanto espresso in precedenza:

di assumere impegno di spesa per euro 750/anno più contributo integrativo destinato alla Cassa Previdenziale Ingegneri e Architetti (InarCassa) nella misura del 4% e l'eventuale rimborso degli oneri e delle spese sostenute per gli atti a rilevanza esterna, quale proseguimento incarico DPO per l'anno 2022 allo Studio di Ingegneria Andreino Garibaldi, con sede in Chiavari Via Piacenza 340/8 Partita Iva 00072740996, ed in particolare all'ing. Garibaldi Andreino, codice fiscale GRBNRN65M01E4880, ed in particolare il servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016;

di procedere al pagamento delle fatture al momento del ricevimento al netto dell'IVA da riversare all'Erario nei termini previsti per legge.

IL DIRETTORE DEL PARCO (Dott. Paolo Cresta)

CIG:Z4836FB4A5